CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 238 DEL 05/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2026 AL 30/04/2027.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO DI DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
HASH (Sha256):539781f0f98727f3fd0c1064b3568876e67ad4827bfb1ab10e8bfbd75bf9b0.

I L S I N D A C O

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale viene determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria; il Comune di Mogliano Veneto risulta inserito nella zona "IT0518 Agglomerato Treviso";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025, che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO. documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. **HASH (Sha256):5397f81f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1ab0e8bfbd75bf9b0.**

concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/5/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

VISTA la relativa presa d'atto della Regione Veneto con Dgr n. 1005 del 2/9/2025;

RICORDATO che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";

CONSIDERATO che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:

– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

– l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

O R D I N A

Per le motivazioni citate in premessa,

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2026 al 18/12/2026 e dal 07/01/2027 al 30/04/2027, in tutte le strade comunali, all'intero dei centri abitati, ad esclusione**:
   - **Via Marconi**
   - **Via Terraglio**

   alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO. documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. HASH (Sha256):539781f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1abf0e8f0dd7ba0b0b



LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro1,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2, Euro 3, ed Euro 4,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

e) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

f) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") **alimentati a metano-benzina /diesel e GPL** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro1,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO



Tutti i giorni, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

g) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

h) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni. Originale digitale.
HASH (Sha256):539f81f0b98727f3fbd0c1064b3...8bfbd75bf9b0.

direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro1, Euro 2,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

i) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

j) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

k) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

l) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") **a metano-benzina /diesel e GPL** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

Tutti i giorni, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

m) **autoveicoli M1 – M2 – M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 e Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

n) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro 2,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

o) **autoveicoli M1-M2-M3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

p) **autoveicoli e veicoli destinati al trasporto merci categoria N1, N2, N3** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **diesel** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5,** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

q) **veicoli L da L1 a L7 (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 0 e Euro 1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

r) **autoveicoli appartenenti alla categoria M e N** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") **a metano-benzina /diesel e GPL** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro0, Euro1, Euro 2, non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

In situazione di **prolungata allerta rossa (due bollettini successivi)**, è sospesa, fino al rientro di allerta verde, la circolazione e l'uso dei mezzi di cui agli artt. 57 e 58 C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali).

In sintesi:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):5397f81f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1abf0e8bfbd75bf9b0.

ALLERTA	AZIONE	CATEGORIE AUTOVEICOLI SOGGETTE A DIVIETO
VERDE *(Nessuna allerta)*	**dal 01/10/2026 al 18/12/2026 e dal 07/01/2027 al 30/04/2027 dal lunedì al venerdì dale 8:30 alle 19:30**	**AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone:** Benzina E0, E1 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 **COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci:** Benzina E0, E1 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 **CICLI E MOTO L – da L1 a L7:** E0 **metano-benzina /diesel e GPL CAT. M e N**: E0, E1
ARANCIO *(allerta livello 1)*	**dal 01/10/2026 al 18/12/2026 e dal 07/01/2027 al 30/04/2027 Tutti i giorni 8:30 alle 19:30**	**AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone:** Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 **COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci:** Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4 **CICLI E MOTO L – da L1 a L7:** E0, E1 **metano-benzina /diesel e GPL CAT. M e N**: E0, E1, E2
ROSSA *(allerta livello 2)*	**dal 01/10/2026 al 18/12/2026 e dal 07/01/2027 al 30/04/2027 Tutti i giorni 8:30 alle 19:30 commerciali N E5 Diesel 8:30 alle 19:30**	**AUTO (M1-M2-M3) trasporto persone:** Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 **COMMERCIALI (N1, N2, N3) trasporto merci:** Benzina E0, E1, E2 Diesel E0, E1, E2, E3, E4, E5 **CICLI E MOTO L – da L1 a L7:** E0, E1 **metano-benzina /diesel e GPL CAT. M e N**: E0, E1, E2
ROSSA PROLUNGATA *(allerta livello 2 per due bollettini successivi)*	**dal 01/10/2026 al 18/12/2026 e dal 07/01/2027 al 30/04/2027 Tutti i giorni 8:30 alle 19:30**	**Oltre a quanto previsto per ALLERTA ROSSA, si aggiungono: Artt. 57 e 58 CDS:** - **Mezzi Agricoli** - **Macchine operatrici** - **Macchine industriali**
GIORNATE ECOLOGICHE	Divieto di circolazione di tutti gli autoveicoli dalle 8:30 alle 19:30	**Tutte le categorie M, N, L ad eccezione dei Trasporti Pubblici Locali e dei mezzi elettrici**

2. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

Come indicato nel Nuovo Accordo di Bacino Padano, approvato con DGRV n. 836/2017, si intendono esclusi dalla limitazione alla circolazione i mezzi adibiti a:

- Trasporto pubblico e mezzi utilizzati per servizi di tipo pubblico o sociale (ad esempio forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- Trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

- Veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- Veicoli elettrici *(no ibridi).*

O R D I N A

altresì

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):5397f81f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1ab0e8bfbd75bf9b0.

1. che il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
2. al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Mogliano Veneto di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

I N V I T A

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli **a non sostare con motore acceso**:

- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- autobus anche di linea nella fase di sosta ai capolinea o alle fermate per lunga sosta (e a non riscaldare i motori alla ripartenza in modo inadeguato);
- veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso;
  - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell'Agglomerato IT0518 e alla Regione Veneto Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana;
  - al Comando intercomunale di Polizia Urbana – sede di Mogliano Veneto;
  - alla Ditta ACTV e MOM per il trasporto locale.

A V V I S A che:

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

<u>Livello allerta 2 (rossa)</u>: quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

Il ritorno al <u>livello di allerta 0 (verde)</u> avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m³.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Il Comando di Polizia Locale e il servizio di Protezione Civile potranno derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 2 - Programmazione e Sviluppo del Territorio.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):5397f81f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1abf0e8bfbd75bf9b0.

CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 238 DEL 05/10/2026
OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2026 AL 30/04/2027.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 08/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):5397f81f0b98727f3fbd0c1064b356887ae67ad4827bfb1abf0e8bfbd75bf9b0.

La presente Ordinanza viene così sottoscritta digitalmente:

Il Sindaco
Bortolato Davide
Documento sottoscritto con firma digitale